



UNIONE EUROPEA

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

REGOLAMENTO ATTIVITA' NEGOZIALE

Criteria e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all'art. 45 del Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2019

Regolamento approvato in data 16/04/2019 con delibera del Consiglio di Istituto n.155.

Integrazione Regolamento attività negoziale in data 06/08/2019 con delibera del Consiglio di Istituto n.178.

Regolamento attività negoziale - Modifica art. 2 Consiglio di Istituto Verbale n. 7 del 25/09/2020 delibera n. 52.

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

Il Consiglio d'Istituto

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e, in particolare, l'art. 45, nelle parti in cui recita:

2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:

- a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 1*
- b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;*
- c) contratti di locazione di immobili;*
- d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;*
- e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;*
- f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;*
- g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;*
- h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;*
- i) partecipazione a progetti internazionali;*
- j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'art. 21.*

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l'art. 7 comma 6 e l'art. 53;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e, in particolare, l'art. 36 comma 2;

PREMESSO CHE l'Istituzione scolastica svolge attività negoziale per l'acquisto di beni e/o servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti;

DELIBERA

i seguenti criteri e limiti per l'attività negoziale di cui all'art. 45 del D.I. 129/2018.

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

Art. 1 – Principi e criteri generali

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale nel rispetto delle competenze Consiglio di Istituto ai sensi del D.I. n. 129/2018, nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. 50/2016.

2. L'attività negoziale si ispira ai principi di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, rotazione e pubblicità.

3. Ove alcuni dei principi indicati non siano coniugabili con l'economicità o con l'efficacia dell'azione ed il perseguimento degli obiettivi di qualità nell'erogazione del servizio di istruzione, l'organo competente, con provvedimento motivato, potrà adottare le determinazioni ritenute più congrue, nel rispetto delle norme vigenti. In particolare, relativamente all'acquisizione di servizi finalizzati alla formazione e all'istruzione degli studenti, il principio di rotazione non deve pregiudicare la possibilità di avvalersi di esperti o di fornitori di servizi per cui la continuità oppure la vicinanza del punto di erogazione sia elemento essenziale di qualità ed efficacia dell'offerta formativa.

Art. 2 – Criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali di cui al comma 2 dell'art.45 del D.I. 129/2018

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro;

1. tutte le attività negoziali da espletare in via autonoma dal Dirigente Scolastico finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture per importi sotto la soglia di rilevanza comunitaria prevista per le istituzioni scolastiche - (144.000,00 euro dal 1° gennaio 2018 e fino al 31 dicembre 2019) - si uniformino nella loro realizzazione ai criteri dell'assoluta coerenza e conformità con quanto in materia previsto e regolato dal combinato disposto degli art.36 e ss. del D.lgs.18 aprile 2016 n.50, del comma 130 e, limitatamente all'affidamento di lavori del comma 912 dell'art.1, legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di Bilancio 2019), e delle legge n. 55 del 14.06.2019, legge di conversione del D. Lgs.vo 32/2019, secondo le sotto riportate modalità:

- acquisizioni di beni e servizi di importo fino a 5.000,00 euro, IVA esclusa, o altro limite eventualmente fissato dalla normativa specifica per le scuole, senza obbligo di fare ricorso al Mercato Elettronico della PA (MEPA) (con l'esclusione dei beni e servizi informatici);
- acquisizioni di beni e servizi ed esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta, secondo quanto previsto e regolato dall' art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2018 n.50;
- affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 144.000,00 euro, IVA esclusa, per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, secondo quanto previsto e regolato dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; la normativa prevede che le Istituzioni possono individuare gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le Linee Guida A.N.AC. n. 4 precisano che tali indagini di mercato possono essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati.

L'Istituto, pertanto, può svolgere consultazioni, anche informali, con gli operatori attivi nel mercato di riferimento, al fine di sondarne preventivamente l'eventuale interesse a contrarre con la Stazione Appaltante. Fermo quanto sopra, le Istituzioni possono svolgere indagini di mercato mediante avviso, assicurando l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

L'Istituto, sempre nel rispetto della normativa vigente, può scegliere di mettere in essere anche procedure ordinarie, qualora le medesime siano ritenute maggiormente adatte al tipo di appalto, oppure procedure aperte al mercato, senza limitare in alcun modo il numero degli operatori economici partecipanti alla procedura, ma con la condizione essenziale del possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice, dei requisiti speciali eventualmente richiesti dall'Istituzione, nonché il possesso dell'eventuale attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'appalto.

- affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa, in deroga all'articolo 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in applicazione del D.Lgs.vo 32/2019, convertito nella legge 55 del 14.06.2019, mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici. e mediante le procedure negoziate, con invito di almeno 10 operatori, di cui al comma 2, lettera c) bis del medesimo articolo 36, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro, IVA esclusa e inferiore a 350.000,00 euro, IVA esclusa.

2. Per le procedure di acquisto, nel caso di affidamento diretto, e nel caso in cui la stazione appaltante operi limitazioni al numero di operatori economici selezionati, con riferimento ai principi che informano la procedura di scelta del contraente, si precisa che in ossequio al principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1° del Codice, e delineato nelle Linee Guida A.N.AC. n. 4, è di norma vietato l'affidamento nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non aggiudicatario nel precedente affidamento. Si precisa che, come stabilito dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4, il principio di rotazione degli affidamenti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Il rispetto di tale principio fa sì che l'affidamento al contraente uscente (o all'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento) abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale stringente. In particolare, questa Istituzione motiverà l'eventuale ri-affidamento all'uscente in considerazione

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

o della riscontrata effettiva assenza di alternative, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione. La motivazione circa l'affidamento al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, terrà conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. In ogni caso, la rotazione non si applicherà laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici, ovvero dalla stessa, in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000,00 euro, sarà possibile derogare al principio di rotazione, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente. (in applicazione del parere del Consiglio di Stato n.1312 del 30.04.2019).

In attuazione dei criteri di cui al comma 1 sopra esposto, di elevare fino a 39.999,99 euro il limite per lo svolgimento di tutte le attività negoziali necessarie per le procedure relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture da espletarsi in via autonoma dal Dirigente scolastico, ovviamente nei limiti degli impegni di spesa autorizzati con l'approvazione del Programma Annuale e successive modifiche, e nel rispetto del presente regolamento e della normativa vigente in materia.

b) Contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico nel rispetto delle seguenti condizioni:

in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola;

non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la Scuola.

2. Nella scelta degli sponsor si accorda la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per attività svolte abbiano dimostrato particolare attenzione ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. Le clausole che determinano il contenuto del contratto devono specificare: a) descrizione dettagliata degli obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sul soggetto sponsorizzato; b) durata del contratto; c) ammontare del corrispettivo e delle modalità di pagamento; d) descrizione dettagliata del logo/segno che dovrà essere diffuso.

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

c) contratti di locazione di immobili;

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale.

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima;

1. Utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima: il Dirigente può concedere i locali della Scuola in temporaneo utilizzo ad enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le cui attività non siano incompatibili con la funzione educativa e culturale della scuola e che diano garanzie di legalità, imparzialità e trasparenza, con i seguenti criteri e nel limite della disponibilità degli spazi residuati dalle attività curricolari e extracurricolari della scuola, tenuto anche conto delle necessità logistiche per la pulizia, il riordino e la manutenzione:

- a. non interferenza e non limitazione delle attività scolastiche ricomprese nel PTOF;
 - b. assenza di ulteriori oneri a carico della scuola, sia sotto forma di costi, sia sotto forma di utilizzazione di risorse professionali;
 - c. concessione prioritaria e gratuita di utilizzazione dei locali ai genitori degli alunni per manifestazioni e agli uffici dell'Amministrazione periferica del MIUR;
 - d. concessione di utilizzazione dei locali della scuola, previa presentazione di richiesta scritta e motivata, a Enti, associazioni, organizzazioni, ecc., per attività senza fine di lucro e coerenti con il fine educativo e culturale e l'offerta formativa erogata dall'Istituto, con adeguata limitazione delle richieste che prevedono un utilizzo continuativo degli spazi;
 - e. facoltà, da parte del DS, di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.
2. L'utilizzo di strumenti musicali di proprietà dell'Istituto è concesso a docenti e, per loro tramite, agli studenti per tutte le attività didattiche curricolari ed extracurricolari della scuola. Il docente incaricato dell'attività assume la custodia dei beni e adotta tutte le misure per il corretto trasporto, custodia, restituzione e utilizzo.
3. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito web materiali, informazioni e comunicazioni forniti da associazioni di studenti e associazioni di genitori, collegamenti a siti di altre istituzioni scolastiche, associazioni di volontariato o enti di interesse culturale o con finalità coerenti con quelle dell'Istituzione scolastica stessa, allo scopo di favorire sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;

1. Non si rilevano attualmente circostanze emergenti riconducibili alla presente fattispecie negoziale. Per le collaborazioni plurime del personale dipendente si rimanda agli artt. 35 e 57 del CCNL 2006/2009.

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;

1. Il Dirigente può disporre l'alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio dell'attività didattica o programmate a favore di terzi. Il ricavato è finalizzato alla realizzazione del PTOF. Al Dirigente è data facoltà di rimettere la decisione al Consiglio d'Istituto nei casi in cui ne rilevi l'opportunità.

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;

1. L'acquisto di Titoli di Stato è riservato alla patrimonializzazione di fondi donati da soggetti terzi e finalizzati a produrre un interesse per il finanziamento delle Borse di Studio. In caso di alienazione di Titoli di Stato il dirigente acquisisce il parere obbligatorio non vincolante del Consiglio d'Istituto.

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;

1. Il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento dell'offerta formativa previsti dal PTOF, in assenza di personale interno idoneo o disponibile, può ricorrere a collaborazione con esperti esterni, nel rispetto delle caratteristiche del progetto e della disponibilità di bilancio.

2 Il contratto è stipulato con esperti che, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001 e successive integrazioni, siano in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinderà dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Se l'esperto è un dipendente pubblico, in applicazione del D.L.vo 30/03/2001 n. 165 art. 53 e successive modificazioni ed integrazioni, l'affidamento dell'incarico necessita di previa autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto.

4. I docenti e il personale ATA in servizio presso altre istituzioni scolastiche sono soggetti all'istituto della collaborazione plurima ex artt. 35 e 57 del CCNL 2006-2009, con relativi compensi contrattuali in vigore al momento del conferimento dell'incarico.

5. L'individuazione degli esperti può avvenire mediante avviso pubblicato all'Albo on line della scuola oppure con invito nominativo. In entrambi i casi verranno specificati durata, luogo, oggetto, compenso della collaborazione ed eventuali criteri di selezione. Tutti i candidati dovranno presentare *curriculum vitae*.

6. Gli esperti esterni cui conferire i contratti potranno essere selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa. Il Dirigente potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di personale della scuola coinvolto nel progetto. Per ogni singola candidatura possono costituire elementi generali di valutazione:

- curriculum del candidato;
- contenuti e modalità dell'attività professionale e scientifica individuale;
- pubblicazioni ed altri titoli;

7. La valutazione dei candidati terrà conto, ove applicabili e opportuni, dei seguenti criteri:

- livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;
- correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali é richiesto l'intervento;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell'incarico;
- precedenti collaborazioni con istituti scolastici, compreso questo stesso Istituto, e/o con altri Enti del territorio.

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

8. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Ove ravvisi un motivato interesse, il committente può prorogare la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso già pattuito.

i) partecipazione a progetti internazionali;

1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione dell'Organo Collegiale competente per materia, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'Istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del finanziamento da iscrivere al Programma Annuale nell'apposita aggregato.

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018

1. La consistenza massima del fondo economale per le minute spese per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività, di cui all'articolo 21 del D.I. 129/2018, è determinato nella misura massima di € 1.500,00.

2. L'importo massimo per ogni spesa minuta è determinato in € 150,00.

Art. 3 – Contributo Enti e Associazioni

Contributo Enti e Associazioni a beneficio dell'ampliamento dell'offerta formativa e/o funzionamento della scuola – Liceo Musicale ed altri indirizzi. Art. 1 comma 1 della legge 107/2015 - D.I. N°129/2018 - Art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

1. L'attuale scenario di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva riduzione di risorse disponibili. Diviene, pertanto, indispensabile il sostegno non solo delle famiglie, ma anche di contributi da parte di Enti ed Associazioni del territorio.

2. Considerato il potenziamento della strumentazione musicale in dotazione, il previsto potenziamento delle attrezzature didattiche, degli strumenti, dei laboratori e la loro manutenzione, determina in € 300,00, senza scopo di lucro, il contributo da versare all'Istituto, da parte di Enti e Associazioni, per la richiesta di partecipazione del liceo "G. Guacci" ad eventi e manifestazioni.

Sono esclusi dal suddetto contributo gli Enti Istituzionali della città di Benevento e gli Enti periferici del MIUR.

3. Il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario o postale intestato a: Istituto Magistrale "G. Guacci" e con la seguente causale: Contributo di Enti ed Associazioni a beneficio dell'ampliamento dell'offerta formativa e/o funzionamento della scuola.

4. I documenti relativi al contributo saranno rendicontati e approvati dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia delle finanze.

Art. 4 – norma finale

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giustina Anna Gerarda MAZZA